

DETERMINA N. 25/23/SPF

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
PER L'ANNO 2023 DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI DAI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DI
COMPETENZA**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno*”;

VISTO l’art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che “[a] decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente



con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/644 del 18 aprile 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” ed in particolare l'articolo 1, comma 515;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito anche “TUSMA” o “Testo unico”);

VISTA la delibera n. 409/22/CONS del 24 novembre 2022, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche*”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nel 1,4% dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la delibera n. 410/22/CONS del 24 novembre 2022, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media*”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nel 2% dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media*, come risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera;

VISTA la delibera n. 411/22/CONS del 24 novembre 2022, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali*”, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nel 1,5 % dei ricavi conseguiti



nel settore dei servizi postali, come risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera;

VISTA la delibera n. 412/22/CONS del 24 novembre 2022, recante *“Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online”*, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nel 2‰ dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, come risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera;

VISTA la delibera n. 413/22/CONS del 24 novembre 2022, recante *“Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video”*, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nel 2‰ dei ricavi conseguiti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione dei video, come risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera;

VISTA la delibera n. 414/22/CONS del 24 novembre 2022, recante *“Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale”*, con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nel 2‰ dei ricavi conseguiti nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, come risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera;

VISTO l'allegato alla delibera n. 416/22/CONS del 24 novembre 2022 recante *“Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2023”*, con il quale l’Autorità ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2007, le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *“sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente all’Autorità”*;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, dispone che *“[a]l fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941,*



n. 633, attribuite dal presente decreto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dei prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l’Autorità, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l’entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.”;

CONSIDERATO che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 settembre 2023 (resa nella causa C-226/22), ha chiarito che “*nulla osta ad una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale autorità senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi”;*

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, hanno qualificato il contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità come tributo;

CONSIDERATO che gli oneri di funzionamento dell’Autorità risultano posti, per l’anno 2023, esclusivamente a carico dei soggetti operanti nei settori di competenza;

CONSIDERATO che il versamento del contributo da parte di tutti i soggetti, che operano nei settori di competenza dell’Autorità, risulta elemento indispensabile e imprescindibile per garantire il corretto equilibrio dei mercati di competenza e la parità di condizioni fra tutti gli operatori ivi operanti;

VISTE le dichiarazioni trasmesse per l’anno 2023 dai soggetti tenuti a contribuire, ai sensi e per gli effetti delle delibere nn. 409/22/CONS, 410/22/CONS, 411/22/CONS, 412/22/CONS, 413/22/CON, 414/22/CONS e 416/22/CONS con le quali le Società hanno

comunicato i ricavi afferenti ai settori di rispettiva competenza dell'Autorità e, di conseguenza, è stato quantificato il contributo dovuto;

RILEVATO che le Società, di cui all'allegato A alla presente determina, nonostante abbiano trasmesso la dichiarazione, ivi riferita, e di conseguenza quantificato il contributo dovuto, non hanno proceduto al relativo versamento nei termini stabiliti dalle delibere nn. 409/22/CONS, 410/22/CONS, 411/22/CONS, 412/22/CONS, 413/22/CON e 414/22/CONS;

VISTE le note di sollecito notificate alle medesime Società a mezzo di posta elettronica certificata, riferite nell'allegato A, con le quali il Servizio programmazione finanziaria e bilancio ha invitato le Società a provvedere al pagamento del contributo dovuto per l'anno 2023, oltre agli interessi legali;

CONSIDERATO che le Società in questione non hanno tuttora provveduto al pagamento del contributo dovuto unitamente agli interessi legali calcolati a decorrere dal 1° marzo 2023, data di scadenza del termine per il versamento del contributo per l'anno 2023;

CONSIDERATO che il mancato o il parziale pagamento del contributo dovuto all'Autorità da parte delle Società di cui all'allegato A costituisce il presupposto per l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo delle somme non versate, aumentate degli interessi legali maturati;

ACCERTA

il mancato versamento da parte delle Società di cui all'allegato A del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo all'anno 2023, ai sensi delle delibere n. 409/22/CONS, 410/22/CONS, 411/22/CONS, 412/22/CONS, 413/22/CON e 414/22/CONS del 24 novembre 2022

INTIMA

alle Società di cui all'allegato A di procedere al versamento del contributo dovuto per l'anno 2023 (indicato in Allegato A) aumentato degli interessi legali maturati alla data del pagamento, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Gli importi dovranno essere versati attraverso il sistema PagoPA offerto dal portale impresainungiorno.gov.it ovvero sul c/c bancario codice IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291, codice SWIFT: BAPPIT22C34, intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, evidenziando nella causale, oltre all'indicazione "Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023", anche la ragione sociale, la partita IVA e/o il codice fiscale della Società.

Servizio programmazione finanziaria e bilancio

Entro il termine di sette giorni dal versamento, dovrà essere inviata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio programmazione finanziaria e bilancio, via Isonzo 21/b, 00198 Roma, ovvero via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al funzionario responsabile del procedimento, ing. Raffaella Barresi, attraverso l'indirizzo e-mail info.contributo@agcom.it, indicando in oggetto il numero della presente determina.

Il presente atto vale, altresì, ad interrompere *ex lege* qualsivoglia prescrizione e/o decadenza, con ogni più ampia riserva di esercitare diritti, azioni, titoli e ragioni.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Il presente atto può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria.

La presente determina è notificata ai soggetti elencati in allegato A mediante posta elettronica certificata e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità priva dell'allegato A.

Roma, 21 novembre 2023

Il direttore
Loredana Vajano